

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI GIURISTI ITALIANI (XII - XX SECOLO)

DIRETTO DA

ITALO BIROCCHI
ENNIO CORTESE
ANTONELLO MATTONI
MARCO NICOLA MILETTI

A CURA DI

MARIA LUISA CARLINO
GIUSEPPINA DE GIUDICI
ERSILIA FABBRICATORE
ELOISA MURA
MARTINA SAMMARCO

CON LA COLLABORAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SENATO

VOLUME I
A-Les

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

stitutum praeclarissimae Neapolitanae Ecclesiae Catalogus (criticato da Ughelli); i *Sacra Regni Neap. monumenta volumina III*; l'*Idea operis SS. et BB. Regni Neapolitani*; i *Nomina stemmata et patriae antistitum Surrentinorum*; il *De rebus gestis SS Ianuarii*; una *Censura contro il Tutini*; il *De florentissimo Neapolitani Gymnasio*; gli *Antiquae lectionis volumina IV in quibus veterum nonnulla opera spectantia... continentur*; una *Praxis forensis supremorum Regni tribunalium nempe Sacri Regi Consili et M.C. Vicariae*; gli *Obliquia sive exercitationes in decisiones S.R. Consili Neapolitani per Mattheum de Afflicto collectas*. Di particolare utilità risultò essere la *Notitia elaborata et absolutissima omnium Ecclesiarum ac beneficiorum civitatis et Regni Neapolis quae de regio sunt iure patronato* (1639), commissionatagli da Filippo IV.

BIBL.: Nss.DI, 3 (1959), p. 210 (Fausto NICOLINI); DBI, 25 (1981), p. 4-8 (Anna CASELLA); TOPPI [1678], p. 39; GIANNONE, lb. IX, cap. IV; lb. XXV, cap. III ca. fi., II, p. 40, IV, p. 318 (ed. Neapoli 1723); Gian Vincenzo MEOLA, B.C. *vita*, premessa all'ed. del *De illustribus scriptoribus*, Neapoli 1780, p. XIII-XXXVIII; SORIA [1781-82], p. 162-169; GIUSTINIANI [1787-88], I, p. 245-251; Giovanni Battista DE TOMASI, in *Biografie degli uomini illustri del regno di Napoli*, IX, Napoli 1822, a.n.; MINIERI RICCIO [1844], p. 95 s.; TRIFONE R. [1959], p. 370; Francesco SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie* (cur. A.C. Jemolo), I, Palermo 1969, p. 40; LUONGO [2001], a.i.

Fabio VECCHI

Chionio, Francesco Antonio (Monasterolo di Lanzo, 13 dicembre 1710 - Torino, 4 aprile 1783)

Il padre, Gian Battista, fu notaio ambizioso e lungimirante: volle laureati tutti i figli maschi, tre in leggi, uno in teologia, avviandoli poi al servizio dello Stato; alla fine del Settecento, al culmine della sua ascesa sociale, il casato acquisì anche titoli nobiliari. Inserito in questa prospettiva di strategie familiari, C., compiuti i primi studi a Lanzo, si laureò in *utroque iure* a Torino nel 1732, fu aggregato al Collegio dei giuristi, divenne avvocato e ricevette l'ordinazione sacerdotale. Sotto la autorevole protezione del conte Carlo Luigi Caissotti, gran cancelliere del regno e capo del Magistrato della riforma, l'organo che sovrintendeva all'Università, iniziò la carriera accademica: prima da ripetitore e prefetto nel Collegio delle province, poi professore straordinario di Decretali (1735), docente soprannumerario di Istituzioni di diritto canonico (1741), infine, due anni dopo, professore ordinario di Decretali restando in carica fino al 1754.

C. fu allievo diretto di Mario Agostino Campiani, fondatore della scuola canonistica torinese secondo le riforme accademiche di Vittorio Amedeo II che volle impostare i corsi di diritto canonico privilegiando l'esame storico-filologico delle fonti e favorendo la giurisdizione regia. C., descritto dai contemporanei come un sacerdote esemplare e mite, si dedicò con zelo sia al sacro ministero, sia alla carriera accademica. Il suo insegnamento proseguì fino al 1753 senza problemi. Nel novembre 1753, su suggerimento di Caissotti, egli iniziò a dettare un trattato intitolato *De regimine Ecclesiae* che pretendeva di regolare in teoria ogni relazione tra Stato e Chiesa, ma che si distaccava vistosamente da quanto aveva insegnato negli anni precedenti. Pur tra numerose oscillazioni dottrinali, il testo si basava sul più radicale giurisdizionalismo. Invano C. dettò alla fine del corso, nel giugno 1754, una ritrattazione pubblica all'uditorio studentesco, rimettendosi al giudizio infallibile della Santa Sede. La reazione ufficiale, dopo le voci incontrollate di scarsa ortodossia nell'Università e le critiche che ne seguirono, fu inevitabile. Una commissione creata da Carlo Emanuele III lo scagionò da ogni accusa, ma un'altra commissione nominata dall'arcivescovo Giovanni Battista Roero individuò tre principi erronei all'interno del trattato: la sostanza ed essenza della religione consiste nel solo culto privato; Cristo non ha comandato ai suoi apostoli di esercitare pubblicamente la religione; il governo della Chiesa è interamente soggetto alla potestà civile. Dopo mesi di discussioni, anche su pressione del domenicano Agostino Chignoli, docente di Teologia a Torino, molte parti del trattato furono giudicate false, scandalose, eretiche e temerarie. A C., nonostante la benevolenza dimostratagli da Benedetto XIV, fu imposta una nuova solenne ritrattazione davanti all'arcivescovo e la segregazione per sei mesi nell'eremo dei camaldolesi, oltre alla perdita della cattedra.

Lo scandalo di C., individuato come giurisdizionalista radicale, si è prestato a diverse letture. L'interpretazione più verosimile sta nel ruolo giocato da Caissotti. Questi, da capo effettivo dell'Università, deve avere imposto al docente un cambiamento di rotta nei temi e nelle dottrine, che probabilmente erano ancora quelli di Campiani, maestro autorevole ed esemplare per qualunque studioso. C., non potendo disobbedire, fece il possibile per essere prudente, ma inevitabilmente affrontò l'argomento dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'ottica del giurisdizionalismo estremo, secondo le aspirazioni del suo protettore, e inaugurando una impostazione che sarebbe durata a lungo tra i canonisti torinesi. Così giunse ad affermare la na-

tura solo spirituale della Chiesa, la sua assoluta incapacità giuridica in materia temporale; di conseguenza subordinò al consenso del potere civile ogni azione "esterna" della comunità ecclesiale, persino il culto e la predicazione. Dal canto suo Caissotti sacrificò C. alla ragion di Stato, per riaffermare l'ortodossia formale dell'Ateneo e addossare ogni colpa ad un capro espiatorio di cui erano notissime la mansuetudine non che la costante ortodossia personale. Il trattato dettato da C., causa principale della notorietà del canonista, può essere inteso come riflesso di una scelta della politica universitaria, diretta da Caissotti, per far compiere un salto di qualità ai corsi di diritto canonico nell'Ateneo, tra l'altro in una congiuntura favorevole alla corte di Torino, considerato che, proprio nel 1753, la Santa Sede aveva chiuso la nunziatura apostolica di Savoia, eliminando la figura del nunzio, ingombrante osservatore curiale delle cose subalpine.

BIBL.: DBI, 25 (1981), p. 21-22 (Donatella BALANI); STELLA [1958], p. 10-13; DELPIANO [1997], p. 124 s.; LUPANO [2001].

Alberto LUPANO

Chiovenda, Giuseppe (Premosello-Chiovenda, 2 febbraio 1872 - ivi, 7 novembre 1937)

Figlio di Pietro e Leopolda Moglino, si laureò a Roma nel 1893 ed iniziò le sue ricerche sotto la guida di Vittorio Scialoja, che lo indirizzò allo studio della dottrina tedesca. Rivoltosi ben presto al diritto processuale civile, fu professore nelle Università di Parma (dal 1901), Bologna (dal 1902), Napoli (dal 1905), ed infine Roma (a partire dal 1907). C. fu autore di varie opere di notevole rilievo, ossia: *La condanna nelle spese giudiziali* (Torino 1900); *Principii di diritto processuale civile* (1906, ma particolarmente importante è la terza edizione, 1922-23, notevolmente ampliata, mentre la quarta, 1928, ne è solo una ristampa); *Istituzioni del diritto processuale civile*, I (Napoli 1933). Numerosi scritti sono raccolti nei *Saggi di diritto processuale civile 1900-1930* (2 vol., Roma 1933-34).

C. fu senz'altro il processualista civile più importante della prima metà del Novecento e la sua influenza dura tuttora in molti studiosi che si rifanno più o meno direttamente al suo insegnamento. La sua preminenza non fu peraltro immediata né incontrastata: le cronache narrano di un persistente conflitto con Ludovico Mortara, ed anche di dissensi con Francesco Carnelutti. Peraltro il suo non pacifico rapporto con Carnelutti non gli impedì di partecipare, con lo stesso e con Piero Calamandrei, alla fondazione della *Rivista di di-*

ritto processuale, avvenuta nel 1924. Fu soprattutto Calamandrei, d'altronde, ad esaltare l'opera scientifica di C., considerandolo come il maestro supremo di tutti i processualisti italiani dell'epoca (in realtà gli allievi diretti di C. furono Segni e Liebman). Non è dubbio, in ogni caso, che l'opera di C. abbia profondamente rivoluzionato la dottrina processualistica, anche se non è del tutto vero che prima di lui tutti i processualisti si fossero attardati nelle ultime propaggini della scuola esegetica che aveva dominato sino alla fine dell'Ottocento. C. non è certamente il solo ad aver operato questa rivoluzione, poiché accenni di rinnovamento culturale non mancano anche in altri processualisti a lui contemporanei, ma ne rappresenta senza dubbio la figura emblematica, sia per la chiarezza con cui si esprimeva, sia per la coerenza e la continuità con cui svolse la sua opera scientifica. Il suo metodo si rivelò sin dai primi saggi, come ad esempio nella famosa prolusione su *L'azione nel sistema dei diritti* del 1903, e trovò ampia e puntuale applicazione nei *Principii*. Esso si caratterizzava per un costante riferimento – soprattutto nei primi saggi come *Romanesimo e germanesimo nel processo civile* (che era la prolusione parmense del 1902) – alla storia, ma soprattutto per una prospettiva rigorosamente dogmatica e sistematica che C. derivava in particolare da Adolf Wach.

Oltre alla dottrina tedesca, un importante punto di riferimento per C. fu la *Zivilprozessordnung* austriaca che era entrata in vigore nel 1898. Accanto agli scritti di Franz Klein – l'autore del codice – era la stessa codificazione austriaca a rappresentare per C. il modello ideale di un codice processuale moderno, idoneo ad assicurare rapidità ed efficienza nell'amministrazione della giustizia: un modello sempre presente, oltre che negli scritti, anche nel suo tentativo di riforma del codice processuale italiano. C. era consapevole dei gravi difetti dell'amministrazione della giustizia civile in Italia ed era contrario alla tecnica, favorita da molti ed in particolare da Mortara, consistente nell'apportare ritocchi ed aggiustamenti parziali alla normativa esistente. Egli vide chiaramente che un'imitazione italiana del codice austriaco implicava un mutamento radicale del sistema processuale, sicché insistette sulla necessità di adottare un codice completamente nuovo. L'occasione per porre in atto il suo programma di riforme giunse nel 1918, quando venne creata una Commissione per il dopoguerra, nella cui ottava sezione un gruppo di processualisti fu presieduto da C. In pochi mesi egli elaborò un progetto di riforma del codice di procedura civile – accompagnato da una relazione – che venne reso pubblico nel 1919. Il progetto era davvero innovatore, e mirava a con-